



PROPOSTA NORMATIVA

Schema di intervento legislativo in materia di diritti pregressi dei magistrati onorari confermati

Relazione illustrativa

La presente proposta normativa è volta a introdurre una disciplina speciale, transattiva e sistemica per il riconoscimento dei diritti previdenziali, assistenziali e retributivi pregressi dei magistrati onorari confermati appartenenti al ruolo ad esaurimento.

L'intervento si rende necessario alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 71/2026, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina nella parte in cui collegava alla conferma dei magistrati onorari una rinuncia generalizzata ai diritti conferiti dal diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento a ferie retribuite, previdenza e assistenza.

La proposta si fonda su quattro principi:

- 1. riconoscimento effettivo dei diritti pregressi**, senza pregiudicare la stabilizzazione già conseguita;
- 2. opzione individuale tra due canali alternativi**, così da rispettare la pluralità delle situazioni soggettive;
- 3. totale assenza di oneri a carico del magistrato onorario**, poiché il mancato riconoscimento previdenziale e assistenziale non deriva da una scelta del singolo;
- 4. sostenibilità finanziaria e deflazione del contenzioso**, mediante criteri automatici, documentali e programmabili.

La disciplina proposta interviene sul d.lgs. n. 116/2017, come modificato dalla legge n. 51/2025, introducendo un nuovo articolo dedicato alla definizione dei diritti pregressi di derivazione unionale dei magistrati onorari confermati. La legge n. 51/2025 ha già ridefinito il ruolo ad esaurimento della magistratura onoraria confermata, composto da giudici onorari di pace confermati, giudici onorari di tribunale confermati e vice procuratori onorari confermati.

Articolato normativo

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge reca disposizioni urgenti per il riconoscimento e la definizione dei diritti previdenziali, assistenziali e retributivi pregressi dei magistrati onorari confermati appartenenti al



ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dalla legge 15 aprile 2025, n. 51.

2. Le disposizioni della presente legge sono adottate in attuazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 71 del 2026 e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di ferie retribuite, tutela previdenziale, tutela assistenziale e divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato o parziale.
3. Sono destinatari della presente disciplina i giudici onorari di pace confermati, i giudici onorari di tribunale confermati, i vice procuratori onorari confermati e le figure pregresse assimilabili che abbiano prestato servizio anteriormente alla stabilizzazione o alla conferma nel ruolo ad esaurimento.

Art. 2

Diritti pregressi riconosciuti

1. Ai magistrati onorari di cui all'articolo 1 è riconosciuto il diritto alla definizione economica dei diritti pregressi di derivazione unionale maturati anteriormente alla conferma o stabilizzazione, con particolare riferimento a:
 - a) ferie annuali retribuite non godute;
 - b) tutela previdenziale;
 - c) tutela assistenziale;
 - d) tutela per malattia, gravidanza e maternità;
 - e) eventuali tutele assicurative non riconosciute;
 - f) ristoro del pregiudizio derivante dall'assenza di copertura previdenziale o assistenziale;
 - g) ulteriori diritti economicamente valutabili riconducibili al servizio prestato.
2. Il riconoscimento dei diritti di cui al comma 1 avviene secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza, durata del servizio, continuità dell'incarico, tipologia delle funzioni esercitate, regime esclusivo o non esclusivo e intensità dell'attività svolta, sulla base dei dati documentali disponibili presso il Ministero della Giustizia e gli uffici giudiziari.

Art. 3

Doppio canale opzionale

1. Per la definizione dei diritti di cui all'articolo 2, ciascun magistrato onorario interessato può optare, entro il termine di centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo di cui all'articolo 10, per uno dei seguenti canali:
 - a) **canale indennitario forfettario, netto, onnicomprensivo e definitorio;**
 - b) **canale previdenziale figurativo o speciale, con somma risarcitoria una tantum.**



2. L'opzione è personale, irrevocabile dopo l'accettazione della proposta liquidatoria o previdenziale, e non può comportare rinuncia a diritti futuri maturandi successivi alla conferma o stabilizzazione.
3. L'adesione a uno dei canali di cui al comma 1 determina la definizione dei soli diritti pregressi espressamente ricompresi nella presente legge.

Art. 4

Canale indennitario forfettario, netto e definitorio

1. Il magistrato onorario che opta per il canale indennitario ha diritto a una somma una tantum, netta, non imponibile, non assoggettata a contribuzione e non soggetta a trattenute, recuperi, rivalse o compensazioni da parte di enti previdenziali o amministrazioni pubbliche.
2. L'indennità di cui al comma 1 è determinata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) anni di servizio effettivamente prestati;
 - b) continuità dell'incarico;
 - c) regime esclusivo o non esclusivo;
 - d) tipologia delle funzioni svolte;
 - e) anzianità anagrafica e prossimità alla cessazione;
 - f) presenza o assenza di altra copertura previdenziale;
 - g) attività quantitativa e qualitativa documentabile mediante registri ministeriali, dati statistici, udienze celebrate, provvedimenti depositati e ulteriori elementi nella disponibilità dell'Amministrazione.
3. Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite fasce progressive di liquidazione dell'indennità, tenendo conto di un valore annuo parametrico non inferiore a euro 18.000 e non superiore a euro 25.000 per ciascun anno di servizio pregresso, salva diversa modulazione derivante dai criteri di cui al comma 2.
4. L'indennità di cui al presente articolo ha natura riparatoria, transattiva e definitoria dei diritti pregressi ricompresi nella presente legge.
5. L'accettazione dell'indennità non produce effetti sull'attuale status del magistrato onorario confermato, né sulle tutele economiche, previdenziali e assistenziali maturate successivamente alla conferma.

Art. 5

Canale previdenziale figurativo o speciale

1. Il magistrato onorario che opta per il canale previdenziale ha diritto alla ricostruzione, figurativa o speciale, della posizione assicurativa relativa al servizio prestato anteriormente alla conferma o stabilizzazione.
2. La ricostruzione previdenziale è effettuata mediante accredito figurativo, contribuzione speciale o altra modalità tecnica individuata dal decreto attuativo, con oneri integralmente a carico dello Stato.



3. La procedura è gestita direttamente dal Ministero della Giustizia, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'INPS, senza domanda onerosa individuale a carico del magistrato onorario.
4. È fatto divieto all'INPS e agli altri enti previdenziali interessati di richiedere al magistrato onorario somme, anticipazioni, rate, conguagli, trattenute, rivalse, recuperi o pagamenti a qualunque titolo connessi alla ricostruzione di cui al presente articolo.
5. La ricostruzione previdenziale può essere attuata anche mediante programma pluriennale, con priorità per:

- a) magistrati privi di qualsiasi copertura previdenziale pregressa;
- b) magistrati prossimi alla pensione;
- c) magistrati cessati o prossimi alla cessazione;
- d) magistrati con maggiore anzianità di servizio;
- e) magistrati che abbiano svolto funzioni in regime esclusivo.

Art. 6

Somma risarcitoria una tantum nel canale previdenziale

1. Al magistrato che opta per il canale previdenziale è riconosciuta, in aggiunta alla ricostruzione della posizione assicurativa, una somma risarcitoria una tantum, netta, non imponibile e non assoggettata a contribuzione.
2. La somma di cui al comma 1 è destinata a compensare i diritti diversi dalla contribuzione previdenziale, con particolare riferimento a ferie annuali retribuite non godute, tutela assistenziale, malattia, gravidanza, maternità, tutela assicurativa e ulteriori posizioni economicamente valutabili.
3. La misura della somma risarcitoria è determinata con decreto attuativo secondo criteri di proporzionalità, durata del servizio e regime esclusivo o non esclusivo, in misura inferiore rispetto all'indennità prevista per il canale forfettario di cui all'articolo 4.

Art. 7

Magistrati iscritti a Cassa forense o ad altri enti previdenziali

1. Per i magistrati onorari che, nel periodo pregresso, risultino iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense o ad altri enti previdenziali obbligatori, il canale previdenziale di cui all'articolo 5 può comprendere, su richiesta dell'interessato, la ricongiunzione gratuita o fiscalmente neutralizzata dei periodi contributivi presso l'INPS o presso la gestione previdenziale individuata dal decreto attuativo.
2. La ricongiunzione di cui al comma 1 è disciplinata in deroga al regime ordinario della ricongiunzione onerosa, con oneri integralmente a carico dello Stato.
3. Nessun costo di ricongiunzione, differenza di riserva matematica, interesse, conguaglio, trattenuta, recupero o pagamento può essere posto a carico del magistrato onorario.
4. La procedura di ricongiunzione è regolata mediante rapporto diretto tra Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, INPS ed ente previdenziale di provenienza.
5. Resta ferma la possibilità, per il magistrato interessato, di non aderire alla ricongiunzione e di optare per il canale indennitario forfettario di cui all'articolo 4.



Art. 8

Neutralità fiscale, contributiva e previdenziale

1. Le somme corrisposte ai sensi della presente legge hanno natura riparatoria e transattiva.
2. Esse non concorrono alla formazione del reddito imponibile, non costituiscono base contributiva, non sono soggette a ritenute fiscali o previdenziali e non possono essere oggetto di pignoramento presso l'Amministrazione erogante, salvo obblighi alimentari o familiari nei limiti di legge.
3. Le somme di cui alla presente legge non possono essere compensate con debiti contributivi, fiscali o previdenziali del beneficiario, salvo che derivino da condotte dolose accertate con sentenza definitiva.

Art. 9

Fondo speciale per la definizione dei diritti pregressi della magistratura onoraria

1. È istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo speciale denominato "Fondo per la definizione dei diritti pregressi della magistratura onoraria confermata".
2. Il Fondo è destinato alla copertura:
 - a) delle indennità forfettarie di cui all'articolo 4;
 - b) delle ricostruzioni previdenziali di cui all'articolo 5;
 - c) delle somme risarcitorie di cui all'articolo 6;
 - d) degli oneri di ricongiunzione gratuita o fiscalmente neutralizzata di cui all'articolo 7;
 - e) degli oneri amministrativi e tecnici strettamente necessari all'attuazione della presente legge.
3. La dotazione del Fondo può essere articolata su base pluriennale, anche mediante stanziamenti progressivi, con priorità per le posizioni più urgenti ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

Art. 10

Decreto attuativo e tavolo tecnico

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentito l'INPS, adotta uno o più decreti attuativi per disciplinare:
 - a) modalità di presentazione dell'opzione individuale;
 - b) criteri di calcolo delle indennità;
 - c) fasce progressive di liquidazione;
 - d) modalità di ricostruzione previdenziale;
 - e) procedure di ricongiunzione gratuita;
 - f) ordine di priorità degli interventi;



- g) documentazione utilizzabile;
- h) modalità di erogazione delle somme;
- i) tempi di conclusione dei procedimenti.

2. Presso il Ministero della Giustizia è istituito un tavolo tecnico con la partecipazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'INPS, degli enti previdenziali interessati e delle associazioni maggiormente rappresentative della magistratura onoraria confermata.
3. Il tavolo tecnico formula proposte operative e monitora l'attuazione della presente legge.

Art. 11

Clausola deflattiva del contenzioso

1. L'accettazione dell'indennità forfettaria o della ricostruzione previdenziale accompagnata dalla somma risarcitoria comporta la definizione delle pretese relative ai diritti pregressi espressamente ricompresi nella presente legge.
2. La definizione non riguarda:

- a) diritti maturati successivamente alla conferma;
- b) pretese estranee all'oggetto della presente legge;
- c) posizioni previdenziali o assistenziali future;
- d) diritti non conoscibili al momento dell'opzione.

3. La disciplina di cui alla presente legge è finalizzata alla prevenzione e alla definizione del contenzioso pendente e futuro, nel rispetto dei principi costituzionali, europei e di ragionevole durata dei procedimenti.

Art. 12

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'adozione dei decreti attuativi, non possono essere avviate nei confronti dei magistrati onorari procedure di recupero, richiesta contributiva, conguaglio, trattenuta o pagamento connessi alla ricostruzione previdenziale del periodo pregresso.
2. Le amministrazioni competenti utilizzano prioritariamente i dati già in loro possesso, evitando oneri documentali sproporzionati a carico degli interessati.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.